



COMUNE DI TAVAGNASCO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

C.A.P. 10010 – Piazza del Municipio n. 1 - Cod. Fisc. – P. IVA: 02156840015
Tel. 0125/658601 - 658422 – Fax 0125/659214 – PEC:
comunetavagnasco@postecert.it
Sito internet: www.comune.tavagnasco.to.it



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETENZIONE DEI CANI

Articolo 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento detta norme finalizzate a tutelare la serenità della convivenza tra l'uomo e la popolazione canina domestica e a prevenire gli inconvenienti che il non corretto comportamento degli accompagnatori potrebbe provocare nelle aree pubbliche, di uso pubblico e/o aperte al pubblico, in merito all'igiene, alla pulizia, al decoro, alla sicurezza e all'incolumità di chi le frequenta.
2. Il medesimo regolamento è inoltre finalizzato a tutelare il benessere della popolazione canina domestica presente nel territorio di Tavagnasco;

Articolo 2
Principi generali

1. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito.
2. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile della sua salute, della sua riproduzione e del benessere della eventuale cucciolata.

Articolo 3
Ambito di applicazione e definizioni

1. Le norme del presente regolamento si applicano sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico, salvo diversa esplicita indicazione.
2. Alcune norme del presente regolamento si applicano anche nelle aree private, in particolare a quelle confinanti con le aree di cui al comma 1, come meglio specificato nell'articolo 7.
3. A titolo meramente esemplificativo sono considerate aree pubbliche e/o di uso pubblico: le strade e le piazze, le banchine stradali, i marciapiedi, le aree destinate a parcheggio, i portici, le aree verdi destinate a giardino e/o parco pubblico, i percorsi pedonali e/o ciclabili, la viabilità rurale di pubblico passaggio, le aree di pertinenza degli edifici pubblici e ogni altra area su cui hanno libero ed indiscriminato accesso i cittadini.
4. Ai sensi del presente regolamento si definisce come accompagnatore la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia, anche temporanea, uno o più cani, anche se non regolarmente registrati all'anagrafe canina ai sensi della normativa vigente, durante il loro transito o permanenza su di un'area di cui al comma 1.
Sono esenti dalla presente normativa i cani che accompagnano soggetti non vedenti .

Articolo 4
Museruole e guinzagli

1. Sulle aree identificate al comma 1 dell'articolo 3 gli accompagnatori sono sempre tenuti:
 - a) ad avere i cani, anche se di piccola taglia, al guinzaglio o muniti di idonea museruola;
 - b) ad avere i cani, anche se di piccola taglia, al guinzaglio e muniti di idonea museruola, qualora in tali aree vi sia grande affollamento, come per esempio in occasione di mercati, fiere, feste, ovvero durante manifestazioni pubbliche, nonché all'interno di locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto.
2. Il guinzaglio, quando utilizzato in modo disgiunto dalla museruola, non può avere una lunghezza superiore a metri 3, ovvero essere tenuto ad una lunghezza superiore a metri 3

per quelli retrattili, qualora siano presenti in loco persone o altri animali.

3. Sono esenti dall'uso del guinzaglio e/o della museruola i cani pastori quando vengono utilizzati per la guardia di greggi e mandrie o per l'attività venatoria dovendosi comunque in questi casi da parte del cacciatore o pastore poter in qualunque momento controllare i movimenti del cane;
4. I cani, anche se muniti di museruola e guinzaglio, devono essere sempre accompagnati sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico da una persona fisica, la stessa deve essere maggiorenne se accompagnante un cane di razza o incrocio inclusi nell'elenco allegato all'ordinanza 03/10/2005 del Ministero della Salute.
5. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera a) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00= a euro 300,00=.
6. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera b) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00= a euro 300,00=.
7. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00= a euro 300,00=.
8. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 4 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80,00= a euro 500,00=.
9. Sono esclusi dalla presente normativa i cani in dotazione alle forze armate e alle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio.

Articolo 5 Aree riservate

1. Possono essere istituite, su aree verdi pubbliche di proprietà comunale, “*aree di sgambamento dei cani*”, nelle quali non vige l'obbligo di tenere i cani al guinzaglio, pur dovendo l'animale essere sempre sotto il controllo visivo dell'accompagnatore e munito di idonea museruola se in detta area sono presenti altri cani.
2. Dette aree devono essere segnalate ed opportunamente recintate.
3. Nelle “*aree di sgambamento dei cani*” gli accompagnatori sono tenuti al rispetto degli obblighi imposti dall'art. 4, ad eccezione di quelle specifiche zone, all'uopo segnalate, destinate al defecamento dei cani e soggette a pulizia periodica da parte del comune o di terzi convenzionati.
4. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80,00= ad euro 300,00=.
5. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00= ad euro 300,00=.

Articolo 6 Tutela del patrimonio pubblico

1. E' fatto obbligo agli accompagnatori di adoperarsi affinché i cani non compromettano in qualunque modo l'integrità, il valore e il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile o immobile, di proprietà pubblica.
2. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico in modo da preservare lo stato di igiene e decoro del luogo in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico dell'intero territorio comunale.

3. I proprietari e/o detentori di cani con esclusione di animali per guida non vedenti e dei cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili, ed da essi accompagnati che si trovano su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta e sacchetto o altro apposito strumento per una igienica raccolta e rimozione degli escrementi prodotti dagli animali, in modo da preservare l'igiene del luogo;
4. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi precedenti del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00= a euro 300,00= fatta salva l'eventuale azione risarcitoria per il danno causato.

Articolo 7

Detenzione dei cani all'interno di cortili e/o giardini privati

1. E' fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari, nonché senza provvedere alla periodica pulizia dagli escrementi e dall'urina.
2. E' fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo (cuccia o simile) ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e/o dal sole diretto.
3. I cani, se non alla catena, devono essere tenuti all'interno di un'area delimitata con una rete metallica o una cancellata sia nelle parti eventualmente confinanti con strade pubbliche che con altre proprietà private.
4. La rete e/o la cancellata devono essere realizzate e conservate per tutta la loro lunghezza in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, e avere una consistenza e una trama, ovvero uno spazio tra un elemento e l'altro, tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale.
5. E' vietato detenere cani legati o a catena se non in casi di effettiva e particolare necessità e secondo quanto stabilito dal successivo comma 6.
6. Se indispensabile, l'uso della catena deve comunque essere assicurato all'animale il libero movimento con possibilità di raggiungere comodamente i contenitori dell'acqua, del cibo ed il riparo. La catena, munita di due moschettoni rotanti all'estremità, dovrà essere agganciata con un gancio scorrevole ad un cavo aereo posto ad altezza di almeno due metri da terra e la cui lunghezza sia di almeno cinque metri. La lunghezza della catena non dovrà essere inferiore a cinque metri o maggiore in relazione allo spazio disponibile e tenuto conto del benessere animale. E' comunque vietato l'uso del collare a strozzo.
7. In ogni caso i cani alla catena non possono raggiungere, in autonomia, un'area pubblica o di uso pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo.
8. All'interno delle proprietà private, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, se queste non sono adeguatamente delimitate, i cani non possono essere tenuti senza guinzaglio, ovvero senza catena, ad eccezione degli animali utilizzati nell'esercizio venatorio, e nella custodia di greggi e/o mandrie; in ogni caso il cacciatore, o il pastore deve potere, in qualunque momento, controllarne i movimenti.
9. Il Sindaco, con specifica ordinanza, può ordinare l'allontanamento di quei cani che con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare disturbano in modo insistente ed inequivocabile il vicinato; il trasferimento coattivo dell'animale è effettuato presso il canile comunale imputando le spese di mantenimento in capo al proprietario/detentore dello stesso.
10. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 1, 2 e 6 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80,00= a euro 500,00=.
11. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 3, 4, 5 e 7 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80,00= a

euro 500,00=, fatta salva la possibilità per il Sindaco di emettere apposita specifica ordinanza a tutela della pubblica incolumità.

12. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 8 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80,00= a euro 500,00=.

Articolo 8

Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale

1. I cani vaganti sono catturati a cura degli operatori della struttura convenzionata per il servizio di cattura , mantenimento e gestione dei cani randagi e dopo essere condotti presso la struttura stessa sono restituiti al proprietario o possessore dietro pagamento delle spese di cattura, mantenimento e cura, fatti salvi gli eventuali periodi di osservazione sanitaria.
2. La presenza di cani vaganti o randagi deve essere segnalata dai cittadini agli uffici comunali per la cattura degli stessi.

Articolo 9

Detenzione cani da guardia

1. I cani utilizzati dalla guardia possono essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private da sorvegliare, purchè non accessibili al pubblico e purchè sia garantita la sicurezza tramite idonea recinzione
2. Nei predetti luoghi o proprietà private deve comunque essere sempre esposto un cartello di avvertimento.
3. Qualora gli animali siano tenuti a catena dovranno essere custoditi ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento

Articolo 10

Particolari situazioni

1. I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti al comma 2 del presente articoli a tutti gli esercizi pubblici, locali aperti al pubblico e pubblici uffici situati sul territorio del Comune di Tavagnasco salvo quelli per cui è previsto il divieto da specifiche leggi e regolamenti e fatta salva diverse indicazioni comunicata dal responsabile della struttura tramite l'affissione di apposito cartello esposto in modo visibile all'ingresso
2. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo che conducono gli animali nei locali di cui al comma 1 dovranno farlo usando sia il guinzaglio (di una misura non superiore a metri 1,50) che museruola avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno. Le persone non vedenti o ipovedenti hanno diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida anche non munito di museruola.
3. Nei luoghi di ricovero e cura, nelle scuole per l'infanzia e negli istituti scolastici i cani non hanno possibilità di accesso salvo diversa prescrizione dei responsabili della struttura.
4. Il Sindaco, con apposita ordinanza motivata, può vietare anche il solo transito ai cani in predeterminate aree, all'uopo segnalate con idonea cartellonistica o con altra forma di pubblicizzazione, in modo permanente, ovvero in modo temporaneo.
5. E' vietato trasportare o fare stazionare i cani segregati nei bauli chiusi delle auto o farli stazionare all' interno dell' abitacolo dei veicoli a motore esposti al sole.

6. E' vietato condurre animali al guinzaglio con l'accompagnatore che guida un veicolo a motore.
7. Chiunque viola le disposizioni previste dai commi 1 e 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00= a euro 300,00=.
8. Chiunque viola le disposizioni previste dai commi 3, e 5 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80,00= a euro 500,00=.

Articolo 11

Tutele dell'aggressività esaltata dei cani

1. Per predeterminate razze canine, od incroci con queste, individuate in apposito elenco si applica per la durata della sua validità, l'ordinanza del Ministero della Salute del 03/10/2005 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 02/12/2005, in particolare:
 - a) coloro che non stipulano una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni causati dal proprio cane contro terzi soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80,00= ad euro 500,00=;
 - b) coloro che, nonostante il divieto, acquistano, possiedono, detengono od a qualunque titolo accompagnano anche uno solo dei cani di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b) della citata ordinanza ministeriale soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80,00= ad euro 500,00=.
2. Nel caso rubricato alla lettera a) del comma 1 il Sindaco dispone la sanzione accessoria dell'allontanamento coatto del cane con trasferimento dello stesso presso il canile comunale, imputando le spese di mantenimento dell'animale in capo al proprietario/possessore/detentore del medesimo fino a quando questi non presenti idonea polizza assicurativa della durata minima di 6 mesi.
3. Nel caso rubricato alla lettera b) del comma 1 il Sindaco dispone la sanzione accessoria dell'allontanamento coatto del cane con trasferimento dello stesso presso il canile comunale, imputando le spese di mantenimento dell'animale in capo al proprietario/possessore/detentore del medesimo fino a quando lo stesso non venga ritirato da persona a cui non ne è vietato l'acquisto, il possesso o la detenzione.
4. Le sanzioni previste nel comma 7 dell'articolo 5, nell'articolo 8 e nei commi 6 (relativamente al precetto previsto al comma 1) e 7 (relativamente al precetto previsto al comma 3) dell'articolo 9 sono aumentate di euro 50,00= nel minimo ogni qual volta siano relative a cani individuati dall'ordinanza Ministeriale prevista dal comma 1.

Articolo 12

Normativa di rinvio

1. In tutte le ipotesi in cui il presente Regolamento prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le disposizioni generali contenute nella Legge n. 689/1981, incluso l'art. 16 che consente il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole al doppio del minimo edittale.
2. I proventi delle sanzioni previste dal presente regolamento sono introitati dal Comune.

3. Rimane salvo quanto previsto dalla Legge n° 281 del 14/08/1991, dalla Legge Regionale n. 34 del 26/07/1993, dal Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. n° 320 del 08/02/1954, dall'ordinanza del Ministero della Salute del 02/12/2005 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 02/12/2005, dal Codice Civile e da quello Penale.

Articolo 13 *Norme di chiusura*

1. La fuga di un cane deve essere segnalata, anche a mezzo telefono, fax o e-mail, entro gg.3 dal momento in cui ci si accorge della scomparsa, agli uffici comunali.
2. Solo compiendo la segnalazione di cui al comma 1, prima che il cane venga catturato, il proprietario e/o detentore/accompagnatore del cane potrà beneficiare dell'istituto del caso fortuito che lo esonera dal pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per aver lasciato vagare l'animale in violazione del disposto del comma 4 dell'articolo 5, fatta salva la circostanza che, se la fuga si ripete per più di due volte nell'arco di un anno (per il medesimo cane), si applica anche il malgoverno di animali (articolo 672 del Codice Penale, attualmente sanzionato amministrativamente); rimangono impregiudicati i diritti da parte di terzi per gli eventuali danni causati dall'animale fuggito.
3. Le spese di cattura e custodia del cane fuggito, nonché quelle inerenti a eventuali cure veterinarie allo stesso, sono a carico del proprietario.

Articolo 14 *Norme transitorie*

1. Coloro che risultano, alla data di approvazione del presente regolamento, proprietari e/o detentori di cani tenuti in cortili o giardini o altre aree private all'aperto devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate, a quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell'articolo 7, entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello stesso, fatto salvo altro termine imposto con ordinanza del Sindaco per singoli casi.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1 coloro che risultano, alla data di approvazione del presente regolamento, proprietari e/o detentori di cani in cortili o giardini o altre aree private all'aperto, possono non adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate, a quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell'art. 7 assumendosi una presunzione di responsabilità per malgoverno di animali nel caso di fuga del cane non avendo applicato tutte le cautele del caso, fatta salva la possibilità per il Sindaco di emettere specifica ordinanza a tutela della pubblica incolumità.
3. In ogni caso coloro che risultano, alla data di approvazione del presente regolamento, proprietari e/o detentori di cani individuati nell'ordinanza ministeriale di cui al comma 1 dell'art. 11 devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate dei cortili o giardini o delle altre aree private all'aperto ove tali animali sono custoditi, a quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell'art. 7 entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'ordinanza precitata, fatto salvo altro termine imposto con ordinanza del Sindaco per singoli casi.
4. Coloro che dopo che è entrato in vigore il presente regolamento acquistano o detengono un cane devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate dei cortili o giardini o delle altre aree private all'aperto ove tali animali sono custoditi, a quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell'art. 7 prima che il cane sia acquistato o detenuto.

Articolo 15

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di ripubblicazione all'albo pretorio da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione da parte del consiglio comunale è divenuta esecutiva.